

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 8/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres. Camillo TATOZZI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons. Claudio GUERRINI (componente),

Cons. Achille SINATRA (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 24 febbraio 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Giuseppe Lorenzo TIZZANO (licenza di concorrente persona fisica K n.389455 e di assistente meccanico n.390473) e Francesco CARFAGNA (licenza di concorrente persona fisica K n.453965)

FATTO

Con provvedimento n. 41/21 -datato 4 gennaio 2022, rimesso a questo Tribunale in data 05 gennaio 2022- la Procura Federale deferiva i licenziati Giuseppe Lorenzo TIZZANO (licenza di concorrente persona fisica k n.389455 e di assistente meccanico n.390473) e Francesco CARFAGNA (licenza di concorrente persona fisica k n. 453965) per violazione degli artt. 8.1, 8.4, RSN, chiedendo, contestualmente, che venisse applicata, nei confronti del primo, la pena della sospensione della licenza per un periodo di mesi 12 e, per il secondo, la pena della sospensione per mesi 16, tenuto conto della ricorrenza di una recidiva specifica. Al riguardo, va rappresentato come il summenzionato provvedimento della Procura sia stato indotto da una previa segnalazione del licenziato Massimiliano MAZZARA, nella quale si riferiva come lo stesso MAZZARA ed il di lui padre Michele - parimenti licenziato - fossero stati oggetto di aggressione fisica, il giorno 28 agosto 2021, da parte dei licenziati TIZZANO e CARFAGNA - meglio sopra individuati -; nella segnalazione, il

MAZZARA evidenziava come la vicenda fosse avvenuta, alla presenza di più persone, negli spazi del paddock del Kartodromo di Battipaglia (Sa) - denominato "Circuito del Sele", nel corso della manifestazione di Campionato Italiano Karting. Ciò premesso, in sostanza, per quanto rileva in questa sede, tenuto conto delle evidenze emergenti dai documenti prodotti e dagli esiti dell'attività istruttoria esperita della Procura, l'episodio, nel suo insieme, si incentra sulla lite sviluppatasi nel paddock predetto, una lite - con protagonisti, da un lato, gli incolpati, dall'altro, il segnalante Massimiliano MAZZARA ed il di lui padre, Michele - accompagnata da percosse che hanno prodotto, nella persona del Massimiliano MAZZARA, contusioni multiple, certificate e refertate dal locale Pronto soccorso - DEA P.O. Battipaglia - con il riconoscimento di 3(tre) giorni di prognosi; lite, infine, originatasi per futili motivi: l'utilizzo di un tubo di gomma per alimentare il serbatoio di un camper, utilizzo che sarebbe stato operato scorrettamente (i dettagli della circostanza sono più compiutamente illustrati negli atti di fascicolo).

DIRITTO

Muovendo da queste premesse, - e sottolineato che la ritenuta aggressione ad opera degli incolpati in danno del Massimiliano MAZZARA è stata oggetto, da parte di quest'ultimo, di specifica denuncia/querela ed è, al momento, all'attenzione della competente Autorità Giudiziaria - ciò che esclusivamente rileva in questa sede sta nel prendere atto dei comportamenti assunti nella vicenda dalle parti protagoniste, quali emergenti dagli atti, e valutarne la corrispondenza ovvero la trasgressività in rapporto alle specifiche prescrizioni disciplinate la specifica materia, avuto riguardo, cioè, al dettato del Regolamento Sportivo Nazionale in tema di attività sportiva automobilistica; tutto ciò, ferma restando, sotto ogni altro possibile profilo, la competenza propria di altre Istituzioni. Ciò detto, rilevato che nell'odierna udienza, la Procura ha confermato le proprie valutazioni e richieste quali emergenti dall'atto di deferimento, nonché evidenziata la non accettazione dell'ingresso nel procedimento di una ulteriore testimonianza, proposta dalla difesa, in quanto non ritenuto funzionale ai fini di una diversa rappresentazione e valutazione dei fatti e della vicenda, questo Tribunale pone in risalto come, ai fini di giudizio, rivestano particolare evidenza ed espressività le immagini riconducibili al video allegato all'atto di deferimento; da queste immagini emerge, infatti, in maniera inequivoca, la trasgressività del comportamento del TIZZANO, come anche del CARFAGNA, rispetto al principio di correttezza, sancito

dall'art 8.1. del RSN, e all'obbligo di non violenza fissato dallo stesso art 8.4 del richiamato RSN; immagini di oggettiva validità e piena significatività nella prospettiva di configurare un giudizio in termini di osservanza delle regole di etica comportamentale sportiva quale tracciata e dettata dalla normativa vigente. Peraltro, va sottolineato come, trattandosi nella fattispecie, di una competizione karting, attività caratterizzata dalla partecipazione attiva di giovani leve, l'obbligo di testimoniare emblematicamente una correttezza di comportamento in vista di un tracciamento esemplare delle attività appaia più significativo e vincolante e quindi l'eventuale trasgressione più grave e repressibile.

Tutto ciò considerato, analizzati gli atti e valutate le situazioni questo Tribunale condivide le considerazioni rappresentate dalla Procura e conviene sulle proposte formulate, anche in rapporto alla segnalata recidività di comportamento del CARFAGNA.

Per siffatte ragioni, il Tribunale dichiara i licenziati Giuseppe Lorenzo TIZZANO (licenza di concorrente persona fisica k n.389455 e di assistente meccanico n.390473) e Francesco CARFAGNA (licenza di concorrente persona fisica k n.453965) responsabili della violazione degli artt. 7 e 8, commi 1 e 4, RSN, aggravata per la ricorrenza dei futili motivi ex art. 225, lett. b), RSN, e li condanna , in applicazione dell'art. 227.4, lett. a), RSN, il TIZZANO, alla sanzione della sospensione delle licenze per mesi 12 (dodici), ed il CARFAGNA, alla sospensione della licenza per mesi 16 (sedici), tenendo conto dell'incremento di pena conseguente all'applicazione dell'aggravante della recidiva, ex art. 226, lett. a) e b).

PQM

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Giuseppe Lorenzo Tizzano (licenza n. 389455) e Francesco Carfagna (licenza 453985) responsabili delle incolpazioni ascritte ed applica a

- Giuseppe Lorenzo TIZZANO (licenza n. 389455) la sospensione delle licenze per mesi 12;
- Francesco CARFAGNA (licenza 453985) la sospensione delle licenze per mesi 16.

Così deciso, in videoconferenza, il 24 febbraio 2022.

IL COMPONENTE ESTENSORE


Ugo MARCHETTI

IL SEGRETARIO


Francesco Pantano

IL PRESIDENTE


Camillo TATOZZI